

IMPATTI CONTABILI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 E DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 (CONVERTITO NELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2) SUI BILANCI AL 31 DICEMBRE 2008**1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare gli effetti contabili sul bilancio dell'esercizio (periodo di imposta) chiuso o in corso al 31 dicembre 2008 derivanti dalle principali modifiche di carattere fiscale introdotte sia dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”, di seguito “**Legge Finanziaria 2008**” sia dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 Supplemento Ordinario n. 14, di seguito “**D.L. 185/2008**”.

Si ricorda che nel Documento di Ricerca n. 121 sono stati illustrati gli effetti contabili sul bilancio dell'esercizio (periodo di imposta) chiuso o in corso al 31 dicembre 2007 derivanti dalle modifiche di carattere fiscale legate all'approvazione della Legge Finanziaria 2008.

2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**2.1 Aspetti fiscali**

La finanziaria 2008 ha introdotto per le operazioni di fusione o scissione e di conferimento di complessi aziendali la possibilità per il ricevente, alternativa al regime della continuità dei valori fiscali, di riconoscere fiscalmente i maggiori valori degli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, dalla società beneficiaria e dalla conferitaria mediante pagamento di un'imposta sostitutiva (prevista dal nuovo art. 176 del DPR 917/1986 e richiamato dall'art. 172 e 173) così modulata:

- 12% sulla parte di maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte di maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte di maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

La disciplina ordinaria di tali operazioni in quanto basata sulla continuità dei valori fiscali non riconosce fiscalmente i maggiori valori iscritti sui beni a seguito di operazioni di fusione o scissione o di conferimenti di complessi aziendali e pertanto si è creato un doppio binario tra valori civili e valori fiscali. Per il riallineamento del valore dei beni è applicabile la disciplina dell'imposta sostitutiva con riferimento¹ ad operazioni straordinarie effettuate (i) entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nel limite dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo o (ii) a partire dal periodo d'imposta

¹ Come previsto dall'art. 1, comma 46, lett. d), n. 3 della Legge Finanziaria 2008.

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007², con riguardo ai disallineamenti ancora esistenti alla fine dell'esercizio nel corso del quale è effettuata l'operazione o nel successivo.

Il D.L. 185/2008 introduce una speciale disciplina di riallineamento dei valori di attività derivanti dalle predette operazioni straordinarie maggiormente agevolativa rispetto a quella prevista dalla Legge Finanziaria 2008, prevedendo che i contribuenti (IFRS e non IFRS) possano affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio:

- **all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali** mediante un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP del 16%³,
- **ai crediti** applicando un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e IRES e dell'IRAP del 20%⁴,
- **alle attività DIVERSE dalle immobilizzazioni immateriali e materiali (cioè diverse dagli elementi dell'attivo indicati nell'art. 176, comma 2-ter) e dai crediti**, assoggettando i maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria (IRPEF, IRES e IRAP). L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie aventi la medesima natura ai fini della qualificazione di bilancio e dei relativi rapporti di copertura⁵,

Le imposte dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione⁶ ed i maggiori valori saranno riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva⁷ (ad esempio, nel caso di esercizio sociale coincidente con l'anno solare: operazione straordinaria effettuata nel 2008, imposta sostitutiva versata con il saldo delle imposte 2008, quindi nel 2009, riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali dal 1 gennaio 2009).

A fronte dell'imposta sostitutiva versata, il **maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa** può essere dedotto in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva (continuando l'esempio precedente, l'ammortamento dei maggiori valori potrà essere dedotto a partire dal 2010); ne consegue che nell'esercizio 2009 sarà possibile una deduzione nei limiti di 1/18 del maggior valore affrancato. Le quote di ammortamento dei maggiori valori imputati alle **altre attività immateriali oggetto di affrancamento** saranno deducibili, sempre a partire dal medesimo periodo d'imposta, ma nel limite della quota imputata a conto economico⁸⁹.

Come previsto dalla Finanziaria 2008 in merito al nuovo regime fiscale delle operazioni straordinarie, anche la deroga introdotta dal D. L. 185/2008 può essere applicata alle operazioni *“effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007”* (quindi quelle effettuate nel 2007 e anni precedenti per le società aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare) nonché a quelle *“effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”* (quindi le operazioni effettuate dal 2008 per le società aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare). Nel primo caso, il legislatore specifica che *“Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a*

² Art. 1 comma 47 Finanziaria 2008.

³ Art. 15 comma 10 D.L. 185/2008.

⁴ Art. 15 comma 11 D.L. 185/2008.

⁵ Art. 15 comma 11 D.L. 185/2008.

⁶ Art. 15 comma 10 D.L. 185/2008.

⁷ Art. 15 comma 10 D.L. 185/2008.

⁸ Art. 15 comma 10 D.L. 185/2008.

⁹ Fonti autorevoli sostengono che per le altre attività ed i marchi, pur in assenza di una esplicita previsione, dovrebbe trovare applicazione la regola della tassazione ordinaria (c.d. recapture rule) prevista dall'art. 176, comma 2-ter del TUIR., secondo la quale i vantaggi fiscali del riallineamento vengono meno qualora i beni, il cui valore sia stato riallineato, formino oggetto di un'operazione di realizzo anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione.

*saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.*¹⁰ (saldo delle imposte 2008 per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare).

Riepilogando, in tema di operazioni di fusione o scissione e di conferimento che hanno comportato il trasferimento di aziende o di rami di aziende il legislatore ha previsto i seguenti diversi regimi:

- applicazione del regime ordinario di continuità dei valori;
- applicazione del regime facoltativo del riallineamento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva progressiva per scaglioni prevista dalla Legge Finanziaria 2008¹¹;
- applicazione del regime facoltativo del riallineamento dei maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi ed alle altre attività immateriali, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%;
- applicazione del regime facoltativo del riallineamento dei maggior valori attribuiti ai crediti, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 20%;
- applicazione del regime facoltativo del riallineamento dei maggior valori attribuiti alle attività diverse da quelle dei punti precedenti, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva ad aliquota ordinaria.

2.2 Implicazioni contabili

2.2.a Operazioni straordinarie effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007

La decisione di applicare le imposte sostitutive (sia secondo la Legge Finanziaria 2008 sia secondo il D.L. 185/2008) ai maggiori valori derivanti da operazioni di aggregazione aziendali effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (quindi quelle effettuate nel 2007 e anni precedenti per le società aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare), che comporta l'allineamento dei valori fiscali a quelli civili, può condurre a valutazioni e comportamenti differenti a seconda dei principi contabili con cui viene redatto il bilancio e che oggetto di valutazione siano (i) attività con esclusione delle immobilizzazioni immateriali con vita utile indefinita (tra cui l'avviamento) o (ii) le immobilizzazioni immateriali con vita utile indefinita stesse.

La decisione di applicare la disciplina dell'imposta sostitutiva prevista dal decreto legge n. 185, con riguardo alle operazioni effettuate in esercizi anteriori al 31 dicembre 2007 per le differenze di valori ancora esistenti al 31 dicembre 2008 (sempre per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare) è basata su una norma in vigore alla data del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 che produce effetti (deducibilità dell'ammortamento dei maggiori valori dei beni affrancati) a partire dall'esercizio in cui è versata l'imposta sostitutiva, quindi dal 2009. Generalmente, la decisione sarà stata assunta successivamente alla data di tale bilancio e si concretizzerà con il pagamento dell'imposta sostitutiva; pertanto, il riconoscimento degli effetti dell'affrancamento (come meglio specificati nel seguito del documento) di norma verrà effettuato nel bilancio o situazione interinale del 2009.

Tuttavia, tale decisione rappresenta la scelta degli amministratori di applicare modalità alternative di liquidazione delle imposte e, pertanto, ricade sotto il pieno controllo degli stessi. Si è ritenuto accettabile che in particolari circostanze in cui tale processo valutativo degli amministratori sia stato completato entro la data di preparazione del bilancio al 31 dicembre 2008 (per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare) e sia stato supportato da adeguate evidenze (quali, ad esempio, la formalizzazione della decisione secondo il processo

¹⁰ Art. 15 comma 12 D.L. 185/2008.

¹¹ Per approfondimenti far riferimento al Documento di Ricerca Assirevi n. 121.

autorizzativo interno entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio¹²), il riconoscimento degli effetti positivi sopra indicati nel bilancio al 31 dicembre 2008 fornendo, altresì, nelle note esplicative del bilancio l'informativa sui benefici attesi dal ricorso all'affrancamento.

E' opportuno sottolineare a questi fini che l'eventuale disapplicazione delle opzioni fiscali già riflesse nel bilancio al 31 dicembre 2007 (riallineamento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva progressiva per scaglioni prevista dalla Legge Finanziaria 2008) comporta l'applicazione del principio IAS 8 o del principio OIC 29 in tema di correzione di errori.

Le variazioni (rimisurazioni) delle imposte differite devono essere rilevate nel conto economico come imposte dell'esercizio. Le uniche eccezioni a tale regola riguardano le differenze temporanee relative a voci iscritte direttamente a patrimonio netto in applicazione di modelli contabili di base che prevedono tale imputazione¹³.

Nel caso di bilancio predisposto secondo i principi contabili nazionali l'effetto della rideterminazione delle attività e passività per imposte differite sarà da iscrivere tra le imposte differite ed anticipate del rigo 22 del conto economico. Nel caso di bilancio predisposto secondo principi contabili internazionali l'effetto è ricompreso nelle imposte sul reddito dell'esercizio.

2.2.b Operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

Per le operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008 o esercizi successivi per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare) la norma prevede che l'opzione per l'affrancamento sia esercitata entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione¹⁴ e che i maggiori valori siano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva¹⁵ (ad esempio, nel caso di esercizio sociale coincidente con l'anno solare: operazione straordinaria effettuata nel 2008, imposta sostitutiva versata con il saldo delle imposte 2008, quindi nel 2009, riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali dal 1 gennaio 2009).

Ai fini della determinazione del bilancio d'esercizio in cui contabilizzare l'affrancamento, si applicano le considerazioni svolte al paragrafo precedente.

Nel caso di mantenimento del regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie – unica fattispecie che origina differenze temporanee - gli amministratori nella valutazione delle imposte differite nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2008 (IFRS o redatto secondo i principi contabili nazionali) dovranno considerare la deducibilità del 10% dell'IRAP dall'IRES introdotta dal D.L. 185/2008.

A tal fine, si ricorda che secondo OIC 25 le imposte differite attive sono iscritte solo a fronte della ragionevole certezza del loro futuro recupero mentre IAS 12 richiede che le attività fiscali differite siano rilevate quando è probabile che siano disponibili redditi imponibili sufficienti per l'utilizzo dell'attività fiscale differita.

¹² IAS 10.17: "L'entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l'autorizzazione.".

¹³ E' il caso, ad esempio, dei modelli contabili di IAS 39.55.b. per gli Strumenti finanziari disponibili per la vendita (AFS), di IAS 39 per la riserva di Cash Flow Hedge e di IAS 16.31 (Revaluation model). L'incremento patrimoniale dovuto all'applicazione del modello di *fair value as deemed* cost alle attività materiali in sede di *First Time Adoption* ed iscritto nella specifica riserva patrimoniale di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 38/2005 non ricade nel modello contabile dello IAS 16 (Revaluation model).

¹⁴ Art. 15 comma 10 D.L. 185/2008.

¹⁵ Art. 15 comma 10 D.L. 185/2008.

3. RIALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI PER I SOGGETTI CHE REDIGONO I BILANCI IFRS

3.1 Aspetti fiscali

La Legge Finanziaria 2008 è intervenuta in tema di determinazione dell'imponibile fiscale delle imprese che redigono i bilanci IFRS, prevedendo alcune indicazioni generali di sistema innovative ai fini della determinazione del reddito di impresa per tali soggetti, rinviando ad un apposito decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato, l'attuazione delle nuove disposizioni e il loro coordinamento con le altre norme della fiscalità di impresa.

Su questa linea, il legislatore è intervenuto¹⁶, tra le altre, sul **principio di derivazione** contenuto nell'art. 83 TUIR, stabilendo che ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES dei soggetti IFRS sono recepite – anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo II, sezione I del TUIR – “*le qualificazioni, le imputazioni temporali e le classificazioni di bilancio*” in sostanza viene abbandonato il principio di neutralità contenuto nel D. Lgs. n. 38/2005, accentuando, invece, il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio IFRS di cui all'art. 83 TUIR in modo da ridurre il cosiddetto “*doppio binario civilistico fiscale*”, limitando le variazioni fiscali ad un numero ristretto di casi.

Le disposizioni sopra brevemente richiamate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007¹⁷, quindi dal 2008 per le imprese aventi esercizio coincidente con l'anno solare. Di conseguenza, alle operazioni che hanno avuto manifestazione fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e che producono effetti anche in esercizi successivi continuano ad essere applicabili le precedenti disposizioni fiscali determinando un disallineamento di difficoltosa gestione amministrativa.

Con il D.L. 185/2008 viene - pertanto - introdotta la possibilità di riallineare, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali, le divergenze tra valori di bilancio e fiscali venutesi a creare per effetto della adozione degli IAS in sede di FTA e nei successivi esercizi fino a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2007¹⁸ (2007 per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare - c.d. operazioni pregresse).

Per le suddette operazioni pregresse il contribuente può scegliere tra: (i) il mantenimento della disciplina fiscale previgente¹⁹, oppure (ii) il riallineamento delle differenze – come di seguito meglio specificato – che ancora dovessero essere esistenti all'inizio del secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi il 1 gennaio 2009 per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare²⁰.

Il riallineamento può essere richiesto per le divergenze che derivano o “*dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali*”²¹ oppure “*dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*”²².

¹⁶ Art. 1 comma 58 Finanziaria 2008.

¹⁷ Art. 61 Legge Finanziaria 2008.

¹⁸ Art. 15 comma 2 D.L. 185/2008.

¹⁹ Art. 15 comma 1 D.L. 185/2008.

²⁰ Art. 15 comma 2 D.L. 185/2008.

²¹ Art. 15 comma 3 lettera a) D.L. 185/2008.

²² Art. 15 comma 3 lettera b) D.L. 185/2008.

La disciplina dei riallineamenti è opzionale e le opzioni possono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007²³ (esercizio 2008 per le società aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare). I valori riallineati assumono rilevanza fiscale a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (pertanto dal 1 gennaio 2009 per le società aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)²⁴.

Le imposte (aliquota ordinaria o sostitutive, come meglio specificato nel prosieguo del documento) sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi entro il termine del versamento del saldo 2008 per le imprese aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale nonché alle variazioni registrate in sede di FTA effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007²⁵. A tal fine, è prevista l'emissione di un Decreto di attuazione a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze²⁶.

3.1.a Divergenze che derivano dall'adozione degli IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate al TUIR agli artt. 83 e seguenti dall'art. 1 comma 58 della Legge Finanziaria 2008 avessero trovato applicazione sin dall'FTA

Le divergenze che derivano dall'adozione degli IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate al TUIR agli artt. 83 e seguenti dall'art. 1 comma 58 della Legge Finanziaria 2008 avessero trovato applicazione sin dall'FTA, sono rappresentate, a titolo esemplificativo e come riportato nella relazione illustrativa al D.L. 185/2008, da *“fenomeni di derecognition degli strumenti finanziari (quali, le cartolarizzazioni dei crediti), diversamente trattati dagli IAS rispetto ai criteri tradizionali, delle fattispecie locazione/vendita di beni, dell'imputazione dei ricavi di affiliazione (quali allacci telefonici) eccetera.”*

Non rientrano in questa fattispecie le differenze c.d. **fisiologiche**, ovvero che si sarebbero comunque determinate anche in vigenza del nuovo art. 83 TUIR. La relazione illustrativa al D.L. 185/2008 riporta: *“Si tratta, ad esempio, dei disallineamenti derivanti da plus/minusvalutazioni degli strumenti finanziari rilevate a patrimonio netto, del fair value dei beni di investimento e dei derivati di copertura di cash flow, dei disallineamenti attinenti all'avviamento e ai beni immateriali a vita indefinita suscettibili di ammortamento solo ai fini fiscali e quindi in via extracontabile eccetera.”*

Il riallineamento dei sopradescritti disallineamenti può essere attuato sulla **totalità** delle differenze positive e negative (c.d. Metodo del saldo globale - aliquota ordinaria) oppure con riferimento a **singole fattispecie** aventi la stessa natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura (c.d. Metodo per singole fattispecie - imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP del 16%)²⁷.

²³ Art. 15 commi 4 e 5 D.L. 185/2008.

²⁴ Art. 15 comma 2 D.L. 185/2008.

²⁵ Art. 15 comma 8 D.L. 185/2008.

²⁶ Art. 15 comma 8-bis D.L. 185/2008.

²⁷ Art. 15 commi 4 e 5 D.L. 185/2008.

Nel caso di riallineamento secondo il Metodo del saldo globale:

- la deduzione dell'eventuale saldo negativo concorre, per quinti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi (dal 2009 al 2013 per le società che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)²⁸,
- il versamento deve essere effettuato separatamente da quello relativo alle imposte correnti dell'esercizio e non è ammessa la compensazione con perdite fiscali dell'esercizio o pregresse.

Il riallineamento secondo il Metodo per singole fattispecie:

- opera anche per le fattispecie che hanno saldo zero o negativo
- non prevede la deducibilità del saldo negativo (che nel caso di riallineamento secondo il metodo del saldo globale è deducibile per quinti)²⁹.

Nel caso in cui nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 siano intervenute **fusioni, scissioni o conferimenti**, tra soggetti che adottano i principi contabili internazionali, il soggetto "beneficiario" di tali operazioni può effettuare il riallineamento "in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione"³⁰;

3.1.b Divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

Il riallineamento per le divergenze che derivano dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento³¹ emerse in FTA, è relativo alle seguenti fattispecie:

- continuazione della valutazione, ai soli fini fiscali, delle rimanenze di magazzino con il metodo cd. LIFO;
- costi dedotti, ai fini sia contabili che fiscali, e reiscritti nell'attivo patrimoniale in sede di FTA o dal ripristino nell'attivo patrimoniale di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi.
- stralcio dal passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto di specifiche disposizioni del TUIR.

Il legislatore ha previsto il versamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva progressiva per scaglioni introdotta dalla Legge Finanziaria 2008³²: 12% sulla parte di maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, 14% sulla parte di maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro, 16% sulla parte di maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

Per quanto concerne il riallineamento delle differenze dei beni fungibili, in deroga a quanto soprariportato, il legislatore, nel fare rinvio³³ alla normativa prevista i settori petrolifero e del gas³⁴, di fatto ha esteso, a tutte le imprese che redigono i bilanci IFRS, l'imposta sostitutiva del 16% introdotta con la c.d. Manovra d'estate per le società petrolifere.

²⁸ Art. 15 comma 4 D.L. 185/2008.

²⁹ Art. 15 comma 5 D.L. 185/2008.

³⁰ Art. 15 comma 6 D.L. 185/2008.

³¹ Art. 13 commi 2, 5 e 6 D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

³² Art. 15 comma 7 D.L. 185/2008.

³³ Art. 15 comma 7 D.L. 185/2008.

³⁴ Art. 81 commi 21, 23 e 24 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Supplemento Ordinario n. 152/L, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196.

Infine, il legislatore ha specificato che l'opzione introdotta dall'articolo 1 comma 48 della Legge Finanziaria per il 2008 al fine di riallineare l'ammontare delle differenze dedotte nel corso degli anni nel quadro EC attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva sopra riportata, "si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi."³⁵.

3.2 Implicazioni contabili

Per quanto concerne la determinazione del bilancio in cui contabilizzare le scelte effettuate dagli amministratori si rinvia a quanto richiamato nel paragrafo 2.2.a.

3.2.a La fiscalità differita derivante da differenze temporanee anteriori al periodo d'imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 2008

Si fa presente che il contribuente dovrà rivalutare l'arco temporale del rientro delle imposte anticipate che dovessero essere state precedentemente contabilizzate in presenza di attività (passività) con valore fiscale maggiore (minore) del valore di bilancio alla luce della nuova deducibilità della differenza affrancata in cinque esercizi per quote costanti.

E' opportuno sottolineare a questi fini che la disapplicazione in sede di dichiarazione dei redditi delle opzioni fiscali già riflesse nel bilancio al 31 dicembre 2008 comporterà l'applicazione del principio IAS 8 in tema di correzione di errori.

3.2.b La fiscalità differita derivante da differenze temporanee generatesi nel corso del periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2008

Nel caso di (i) opzione per il non riallineamento o per il riallineamento parziale, di (ii) opzione per il riallineamento esercitata dopo la chiusura del bilancio al 31 dicembre 2008, oppure di (iii) sussistenza delle cosiddette "differenze fisiologiche", gli amministratori nella valutazione delle imposte differite nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2008 dovranno considerare l'introdotta deducibilità del 10% dell'IRAP dall'IRES.

Infine, nel caso di opzione per il riallineamento totale con saldo negativo riportabile negli esercizi successivi, gli amministratori dovranno valutare l'iscrizione delle imposte anticipate previa verifica della probabilità del loro futuro recupero come previsto da IAS 12.

4. RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI PER I SOGGETTI CHE REDIGONO I BILANCI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

4.1 Aspetti fiscali

In deroga ai criteri di valutazione dell'art. 2426 del Codice Civile o a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, l'art. 15 del D.L. 185/2008³⁶ consente alle società di capitali, agli enti commerciali³⁷, alle società in nome collettivo, a quelle in accomandita semplice ed equiparate che non adottano gli IFRS nella redazione del bilancio³⁸ di adeguare ai valori effettivi la rappresentazione contabile dei beni immobili.

³⁵ Art. 15 comma 12-bis D.L. 185/2008.

³⁶ Art. 15 commi da 16 a 23 D.L. 185/2008.

³⁷ Definiti dall'art. 73 comma 1 lettere a) e b) TUIR.

³⁸ Art. 15 comma 16 D. L. 185/2008.

Per tali soggetti è prevista la facoltà di rivalutare i beni immobili, ad esclusione di tutte le aree fabbricabili³⁹ e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 (bilancio al 31 dicembre 2007 per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare). La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea: a tal fine gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie⁴⁰.

La rivalutazione deve essere necessariamente effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (nel bilancio al 31 dicembre 2008 per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare), per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008). Per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare, sono pertanto rivalutabili i beni immobili esistenti nel bilancio al 31 dicembre 2007 ed ancora iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2008.

La norma prevede, a differenza delle precedenti rivalutazioni, oltre alla delimitazione dell'ambito oggettivo agli immobili con esclusione delle aree fabbricabili e dei beni merce come sopra evidenziato, (i) che il maggior valore dei beni possa essere iscritto in bilancio senza una necessaria corrispondente rivalutazione ai fini fiscali (per quest'ultima opzione è necessario il pagamento di un'imposta sostitutiva) e (ii) un maggior lasso temporale di differimento degli effetti fiscali, come approfondito nel prosieguo del documento.

La tabella che segue riporta, in estrema sintesi, le opzioni che possono essere esercitate dai contribuenti:

N.	Opzione	Imposta sostitutiva	Riserva di rivalutazione	Trattamento fiscale della Riserva di rivalutazione
1	Rivalutazione degli immobili⁴¹ solo ai fini di bilancio	n.a.	<p>Il saldo attivo della rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento all'art. 15, commi 18 e 19, D.L. 185/2008 con esclusione di ogni diversa utilizzazione.</p> <p>L'incremento del patrimonio netto assume rilevanza nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata⁴² ovvero all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p>	<p>La riserva di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non costituisce riserva in sospensione d'imposta, - costituisce una riserva di utili tassata in caso di distribuzione⁴³, - non è affrancabile⁴⁴.

³⁹ Come specificato dalla Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 15 "il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che" costituiscono pertinenza degli immobili "vò compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili".

⁴⁰ Art. 15 comma 16 e 17 D. L. 185/2008.

⁴¹ Per immobili si intendono i beni immobili con esclusione di tutte le aree fabbricabili e degli immobili merce.

⁴² Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 16.

⁴³ Art. 13 Legge n. 342 del 2000 e Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 13.

⁴⁴ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 21.

2	Rivalutazione degli immobili anche ai fini fiscali ⁴⁵	Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali pari a: - 3% per gli immobili: - ammortizzabili, - 1,5% per quelli non ammortizzabili ⁴⁶ . L'imposta sostitutiva è contabilizzata a riduzione del saldo attivo iscritto in bilancio.	Vedi Opzione 1	La riserva di rivalutazione: - costituisce una riserva in sospensione di imposta ⁴⁷ - è affrancabile ⁴⁸ . In caso di distribuzione ⁴⁹ : - non opera la presunzione in base alla quale si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali, - il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società, - il saldo attivo distribuito costituisce utile in capo ai soci.
3	Affrancamento della riserva di rivalutazione nel caso di rivalutazione rilevante anche ai fini fiscali (Opzione n. 2) ⁵⁰	Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali del 10%. La base imponibile è l'importo iscritto nel passivo di bilancio al lordo dell'imposta sostitutiva versata per l'affrancamento fiscale. L'imposta sostitutiva è contabilizzata a riduzione delle riserve o del capitale ⁵¹ .	Vedi Opzione 1	La riserva di rivalutazione ⁵² : - confluisce tra le riserve di utili, - è liberamente distribuibile, quindi non concorre a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione, a partire dal 2009. In caso di distribuzione ⁵³ : - il socio dovrà assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole previste per la tassazione dei dividendi, - non è consentito fruire del credito di imposta pari all'imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione, - si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali.

In caso di opzione per l'affrancamento del maggior valore attribuito ai beni immobili (Opzione 2), il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali:

- in termini di **quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione**⁵⁴, a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata (dal 1 gennaio 2013 – per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare),

⁴⁵ Art. 15 comma 20 D. L. 185/2008.

⁴⁶ L'art. 5 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 ha introdotto la riduzione delle citate aliquote che ammontavano in precedenza rispettivamente al 7% ed al 4%.

⁴⁷ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 13.

⁴⁸ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 21.

⁴⁹ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 23.

⁵⁰ Art. 15 comma 19 D. L. 185/2008.

⁵¹ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 23.

⁵² Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 22, 23 e 24

⁵³ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 23.

⁵⁴ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 16.

- ai fini della determinazione della **plusvalenza o minusvalenza** in sede di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, a decorrere dall'inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (dal 1 gennaio 2014 – per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare). Di conseguenza, la cessione (o fattispecie assimilate) del bene rivalutato entro l'inizio del sesto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (entro il 31 dicembre 2013 per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare), comporta che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione⁵⁵ e che sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla valutazione dei beni ceduti⁵⁶.

4.2 Implicazioni contabili

Gli ammortamenti da iscrivere nel bilancio civilistico devono essere calcolati sul nuovo valore risultante dalla rivalutazione a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione della rivalutazione, quindi dal 2009 per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare.

In caso di rivalutazione solo contabile, l'iscrizione della rivalutazione rappresenta una differenza temporanea sulla quale è necessario stanziare le imposte differite passive (calcolate in base alle aliquote ordinarie vigenti) in contropartita del patrimonio netto.

Per quanto concerne l'imposta sostitutiva eventualmente versata, OIC 25 ne prevede la contabilizzazione a riduzione della suddetta posta di patrimonio netto senza interessare, quindi, il conto economico.

Nel caso di rivalutazione sia contabile che fiscale, gli amministratori dovranno valutare l'iscrizione della fiscalità anticipata per i primi quattro esercizi dovuta alla differente decorrenza dell'ammortamento fiscale (dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata) rispetto a quello civilistico (a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione della rivalutazione). La contabilizzazione delle imposte anticipate deve in ogni caso essere effettuata in conformità a OIC 25 (ragionevole certezza).

Nel caso di non affrancamento del saldo di rivalutazione gli amministratori dovranno fornire informazioni nella nota integrativa sugli effetti relativi all'IRES che potrebbe essere versata nel caso di distribuzione della Riserva di rivalutazione.

Il principio OIC 25 stabilisce che non è richiesto lo stanziamento delle imposte differite sulla riserva di rivalutazione oggetto di affrancamento e sottoposta al regime di sospensione di imposta qualora esistano scarse probabilità che il debito fiscale insorga ovvero che non siano previste operazioni che possano determinarne la tassazione. Pertanto, la nota integrativa deve illustrare le conseguenze fiscali dell'eventuale utilizzo e/o distribuzione della riserva in sospensione d'imposta e le scelte operate dagli amministratori.

Per quanto riguarda le eventuali differenze tra bilancio civilistico e bilancio consolidato si sottolinea che per le imprese di assicurazioni le suddette rivalutazioni possono essere considerate solo ai fini del bilancio individuale redatto secondo i principi contabili nazionali e non per il bilancio consolidato che è redatto secondo IFRS.

⁵⁵ Art. 15 comma 21 D. L. 185/2008.

⁵⁶ Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 19 marzo 2009 pag. 18.

4.3 *Trattamento della riserva di rivalutazione*

In merito al trattamento della riserva di rivalutazione l'art. 15, comma 23, del D.L. 185/08 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 11, 13 e 15 della Legge 342/2000. L'art. 13 della Legge 342/2000 rimanda all'art. 2445 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale), con la previsione di tutte le procedure connesse alla riduzione del capitale sociale.

Si possono fare le seguenti considerazioni:

- la Legge 342/2000 riguardava una rivalutazione che non prevedeva la possibilità di rivalutare ai soli fini civilistici;
- in caso di rivalutazione solo civilistica, il documento interpretativo 3 dell'OIC, al par. 3.2.3.2, prevede esplicitamente che le imposte differite “sono computate direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione”;
- l'art. 15, comma 20 del D.L. 185/08, in caso di riconoscimento della rivalutazione ai fini fiscali, prevede che l'imposta sostitutiva sia “da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione”;
- la riserva di rivalutazione non è in alcun modo correlata alla movimentazione dei cespiti oggetto di rivalutazione (cessioni, ammortamenti, svalutazioni), diversamente da quanto previsto per esempio dallo IAS 16 nel “revaluation model”.

Si ritiene quindi ragionevole che in caso di rivalutazione solo civilistica, le relative imposte differite passive vengano stanziati a diretta riduzione della riserva di rivalutazione e che la stessa non debba essere ricostituita in funzione del rilascio delle imposte differite a seguito del processo di ammortamento o per cessione dell'asset rivalutato; per cui le norme previste dalla Legge 342/2000 (richiamate dall'art. 15, comma 23 del D.L. 185/08) si dovrebbero applicare unicamente all'ammontare della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio (al netto quindi delle imposte differite stanziati).

5. MODIFICHE AI CRITERI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA

5.1 *Aspetti fiscali*

La Legge Finanziaria 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2008, i criteri di utilizzo dei crediti d'imposta che possono essere utilizzati nel limite di 250.000 euro ogni anno. L'eventuale eccedenza rispetto al suddetto limite può essere riportata in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo (quindi senza alcun limite) a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata⁵⁷.

Sono espressamente **esclusi** dal limite e, quindi, sono liberamente compensabili:

- il credito d'imposta per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo introdotto dall'art. 1, comma 280 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- a partire dal 1° gennaio 2010, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, (art. 1, comma 271, L. n. 296/06), peraltro non ancora autorizzato dalla UE.

⁵⁷ Art. 1 comma 53 Legge Finanziaria 2008.

Sono altresì previste delle deroghe per particolari soggetti⁵⁸ subordinate alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'istanza di interpello da presentare secondo le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/00), al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti.

In genere, i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito (IRES e IRAP) e sono utilizzabili ai fini dei versamenti delle imposte (IRES e IRAP) dovute nel periodo di imposta di competenza in modo automatico, con diretta indicazione nella dichiarazione dei redditi.

5.2 Implicazioni contabili

Prima dell'introduzione dei limiti di utilizzo previsti dalla Legge Finanziaria 2008, generalmente, il beneficio era contabilizzato quale credito verso l'erario in contropartita del conto economico. In seguito alla liquidazione delle imposte del periodo di competenza, il debito tributario iscritto in bilancio era, tra le altre, al netto del suddetto credito d'imposta verso l'erario.

Le modifiche introdotte comportano che il contribuente non possa utilizzare la totalità del credito d'imposta spettante nel periodo d'imposta di competenza e pertanto, il debito tributario iscritto in bilancio sarà netto della sola quota di competenza dell'esercizio (250.000 euro massimo entro il secondo anno, senza limiti oltre il terzo anno). Il credito verso l'erario non utilizzabile nel periodo di competenza e riportabile negli esercizi futuri deve essere iscritto, nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali, nell'Attivo Circolante alle voce C.II.4-bis, con separata indicazione della quota che verrà utilizzata entro l'esercizio successivo e quanta oltre lo stesso. Nei bilanci IFRS, il credito residuo dovrà essere iscritto distintamente tra le attività correnti e/o non correnti.

Gli amministratori dovranno valutare l'iscrizione del credito residuo in bilancio previa verifica della recuperabilità del medesimo.

6. NUOVE MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

6.1 Aspetti fiscali

Per la fruizione del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo previsto dalla Finanziaria 2008, il D. L. 185/2008 introduce – fermo restando il limite temporale entro cui effettuare le attività di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 - un meccanismo di preventiva richiesta ed approvazione, al fine di poter monitorare gli effetti sul bilancio statale.

In particolare, a tutti i crediti di imposta vigenti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto in esame) viene estesa la normativa per il monitoraggio dei crediti di imposta (ai sensi dell'art. 5 commi 1-2 D.L. n. 138/02): pertanto, per fruire dell'aiuto, le imprese hanno l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposito formulario⁵⁹, che verrà dalla stessa definito, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione dell'agevolazione⁶⁰.

⁵⁸ Si tratta delle imprese ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro ubicate nel Mezzogiorno e impegnate in processi di ricerca e sviluppo che beneficiano del cd. bonus aggregazioni e le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

⁵⁹ Si ricorda che il formulario approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Protocollo n. 195080/2008 è stato successivamente superato.

⁶⁰ Art. 29 comma 1 D. L. 185/2008.

Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, **hanno già avviato attività di ricerca e sviluppo prima del 29 novembre 2008** (data di entrata in vigore del D.L. 195/2008) devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il suddetto formulario all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall'attivazione dell'apposita procedura telematica (questa in approvazione con specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate)⁶¹. In questo caso, il nulla osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi⁶².

Le imprese che, invece, **avviano le attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal 28 novembre 2008**, espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione. In questo caso, la compilazione del formulario e il suo invio telematico vale come prenotazione all'accesso alla fruizione del credito⁶³. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati sempre in ordine cronologico, comunica, oltre alla certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario e l'accoglimento della relativa prenotazione, l'eventuale diniego nei successivi novanta giorni, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione⁶⁴ (c.d. silenzio-assenso).

Le sopraccitate imprese possono utilizzare il credito d'imposta entro il limite massimo del 30% nell'anno di presentazione dell'istanza e per la parte residua nell'anno successivo⁶⁵.

6.2 Implicazioni contabili

Con Circolare 17/E del 17 aprile 2009⁶⁶ l'Agenzia delle Entrate ha specificato che: *“I soggetti interessati all'agevolazione sono tenuti a presentare all'Agenzia delle entrate il formulario ... nei termini di seguito riportati:*

- *per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza, dalle ore 10:00 del 22 aprile 2009 alle ore 24:00 del 22 maggio 2009⁶⁷;*
- *per le attività di ricerca avviate dal 29 novembre 2008, il formulario può essere presentato dalle ore 10:00 del 22 aprile 2009.”⁶⁸*
e che *“la fruizione del credito d'imposta per la ricerca è subordinata alla comunicazione del nulla osta da parte dell'Amministrazione finanziaria”⁶⁹.*

Poiché, presumibilmente, la certezza della disponibilità del credito di imposta sarà nota successivamente alla data di predisposizione del bilancio 2008 da parte degli amministratori, la contabilizzazione del credito d'imposta relativo a spese di ricerca e sviluppo dovrà avvenire:

- nel bilancio dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza da parte delle imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno già avviato attività di ricerca e sviluppo **prima del 29 novembre 2008,**

⁶¹ Art. 29 comma 2 lettera a) D. L. 185/2008.

⁶² Art. 29 comma 3 lettera a) D. L. 185/2008.

⁶³ Art. 29 comma 2 lettera b) D. L. 185/2008.

⁶⁴ Art. 29 comma 3 lettera b) D. L. 185/2008.

⁶⁵ Art. 29 comma 4 D. L. 185/2008.

⁶⁶ Circolare 17/E del 17 aprile 2009 Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

⁶⁷ Con provvedimento n. 61886 del 21 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate ha modificato i termini del 22 aprile 2009 (iniziale) 22 maggio 2009 (finale) per la presentazione del formulario rispettivamente al 6 maggio 2009 ed al 5 giugno 2009.

⁶⁸ Circolare Agenzia delle entrate n. 17/E del 17 aprile 2009 pag. 19.

⁶⁹ Circolare Agenzia delle entrate n. 17/E del 17 aprile 2009 pag. 8

- nel bilancio dell'esercizio di competenza, decorsi i 90 giorni di silenzio assenso dalla presentazione dell'istanza, da parte delle imprese che hanno avviato le attività di ricerca e sviluppo **a decorrere dal 28 novembre 2008**.

E' pertanto da ritenersi che per le imprese che hanno avviato l'attività di ricerca e sviluppo sia prima del 29 novembre 2008 sia successivamente a tale data, non vi siano le condizioni per l'iscrizione del credito d'imposta nei bilanci 2008.

7. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI

7.1 Aspetti fiscali

Tra gli interventi strutturali sulla disciplina del reddito di impresa introdotti dalla Legge Finanziaria 2008 con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), assume particolare rilievo quello riguardante la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, legata all'ammontare del risultato operativo lordo (ROL).

La nuova disposizione non si applica alle banche e agli altri soggetti finanziari (fatta eccezione per le cd. *holding industriali*), alle imprese di assicurazione, alle società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi, nonché ad alcuni soggetti operanti nel settore delle opere pubbliche (quali ad esempio, società consortili per l'esecuzione di lavori pubblici, società di *project financing*, società per l'esercizio di interporti e quelle partecipate da enti pubblici che costruiscono impianti per la fornitura di acqua, energia elettrica, ecc.)^{70 71}.

In relazione ai soggetti IRES, il riformulato art. 96 TUIR in materia di interessi passivi prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati⁷².

La parte di interessi passivi eventualmente eccedente gli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL⁷³ che è definito⁷⁴ quale differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell'articolo 2425 c.c. (relativo al conto economico), con

⁷⁰ L'art. 1, comma 35, L. n. 244/2007 stabilisce che per le società di gestione immobiliare tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione dei fabbricati diversi da quelli strumentali.

⁷¹ Art. 1 comma 33 lettera i) Legge Finanziaria 2008.

⁷² Si ricorda che la disciplina dettata per le **banche e per gli altri soggetti finanziari** (con esclusione delle holding industriali), **per le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi** prevede che: (i) gli interessi passivi siano deducibili dalla base imponibile ai fini IRES nel limite del 96% del loro ammontare (art. 96, comma 5-bis, TUIR come introdotto dall'art. 82, comma 1, D.L. n. 112/2008); (ii) limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto, ovvero 2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) gli interessi passivi siano deducibili nella più elevata misura del 97% del loro ammontare (art. 82, comma 2, D.L. n. 112/2008); (iii) analogamente, ai fini IRAP gli interessi passivi siano deducibili dalla base imponibile IRAP nella stessa misura del 96% (elevata al 97% per il periodo di imposta in corso al 25 giugno 2008) (art. 82, commi 3 e 4, D.L. n. 112/2008, modificativo dell'art. 6, commi 8 e 9 e dell'art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997). Si sottolinea come tale disposizione si applichi anche alle holding di partecipazioni industriali, escluse dalla neointrodotta limitazione sugli interessi passivi (mentre per quanto riguarda l'IRES a loro si applica la norma della Finanziaria 2008 che limita la deducibilità degli interessi passivi in relazione al ROL); (iv) come chiarito nella relazione al fine di "stemperare l'intervento sugli interessi passivi", come previsto nella relazione al D.L. 112/2008, nell'ambito del consolidato nazionale delle società bancarie e imprese di assicurazione, è stata introdotta una norma che "sterilizza gli effetti dell'ineducibilità per gli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo tra soggetti inclusi nel consolidato". In particolare il comma 5-bis prevede che "l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi, in sede di dichiarazione (...), apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti" (nuovo art. 96, comma 5-bis, TUIR come introdotto dall'art. 82, comma 1, D.L. n. 112/2008).

⁷³ Per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione della nuova normativa, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro.

⁷⁴ Nuovo Art. 96 comma 2 TUIR.

esclusione delle voci di cui al n. 10, lettere a) e b) (ovvero gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Il legislatore - oltre a prevedere che la quota di ROL prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2010, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, possa essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d'imposta - ha stabilito che la quota di interessi passivi indeducibile in un determinato periodo d'imposta può essere dedotta dal reddito dei successivi periodi di imposta senza limiti temporali se (e nei limiti in cui) in tali periodi gli interessi passivi eccedenti quelli attivi siano inferiori al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

7.2 Implicazioni contabili

Con riferimento alla quota di interessi passivi indeducibile in un determinato periodo d'imposta che può essere dedotta dal reddito dei successivi periodi di imposta senza limiti temporali preme ricordare che i componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati a conto economico originano una differenza temporanea deducibile che dà luogo alla rilevazione, nel bilancio in cui si genera, di attività per imposte anticipate.

Come previsto da OIC 25 e IAS 12, gli amministratori dovranno iscrivere le imposte anticipate previa verifica rispettivamente della ragionevole certezza e della probabilità del loro futuro recupero. In questo particolare caso, la verifica della recuperabilità dovrà essere effettuata non solo in funzione dell'esistenza di un reddito imponibile futuro ma soprattutto considerando, per singolo esercizio, le previsioni future del ROL (da cui si ricava la quota massima deducibile annuale di interessi passivi) e degli interessi passivi dei futuri esercizi che potrebbero generare nuove differenze temporanee. Pertanto, in considerazione di quanto precede, pur in presenza di una riportabilità illimitata dell'eccedenza di interessi passivi, la recuperabilità delle suddette imposte anticipate potrebbe in determinate situazioni risultare remota.

8. CONSOLIDATO FISCALE E PARTECIPATION EXEMPTION

8.1 Aspetti fiscali

La Legge Finanziaria 2008 ha eliminato le rettifiche di consolidamento determinando il venir meno delle norme di favore che consentivano la detassazione del 5% dei dividendi intercompany, il ricalcolo del pro rata patrimoniale e l'opzione per la neutralità fiscale delle plusvalenze in area di consolidamento fiscale. A seguito di tali modifiche, pertanto, la società controllante presenta la dichiarazione dei redditi consolidata, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascuna società partecipante e procedendo poi alla liquidazione dell'imposta di gruppo⁷⁵.

Sempre la Legge Finanziaria 2008 ha anticipato al giorno 16 del sesto mese dell'esercizio (in luogo del giorno 20) il termine entro il quale deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo in sede di consolidato nazionale. Per le società aventi esercizio coincidente con l'anno solare, l'opzione per il consolidato, dal 2009, deve inviarsi entro il 16 giugno.

⁷⁵ Nuovo art. 122 TUIR come modificato dall'art. 1 comma 33 lettera s) Legge Finanziaria 2008.

La norma sui dividendi ha avuto effetto già dalle distribuzioni deliberate dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera relativa all'utile del periodo anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La norma modifica i criteri in base ai quali una partecipazione si può qualificare per la *participation exemption* [periodo di possesso ridotto da 18 a 12 mesi, applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)]⁷⁶ ed allinea la tassazione delle plusvalenze con quella dei dividendi [la quota di tassazione è stata ridotta dal 16 al 5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)]⁷⁷.

Infine, sono state previste regole speciali per il trattamento degli interessi passivi nell'ambito dei gruppi che accedono al consolidato fiscale. In particolare, l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili (per approfondimenti far riferimento al paragrafo 7) generatesi in capo a un soggetto partecipante al consolidato fiscale può essere portata ad abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui gli altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale⁷⁸.

Le società italiane possono inoltre includere il reddito operativo lordo delle proprie partecipate estere ai fini della determinazione del rapporto interessi/reddito operativo lordo nel caso in cui sussistano determinate condizioni⁷⁹.

8.2 Implicazioni contabili

Le società partecipanti dovranno rideterminare nel proprio bilancio, alla luce delle nuove disposizioni, le imposte differite iscritte sulle riserve di utili (o utili indivisi) delle società partecipate come previsto da OIC 17 e da IAS 12.

Per quanto concerne il riporto a nuovo degli interessi passivi temporaneamente indeducibili, i comportamenti assunti dai contribuenti aderenti al consolidato fiscale possono essere:

- nel caso in cui la facoltà di deducibilità futura venga mantenuta in capo alla partecipante (previa verifica di recuperabilità), quest'ultima iscriverà in bilancio un'attività per imposte differite;
- nel caso in cui gli interessi passivi non deducibili vengano conferiti al consolidato fiscale, la partecipata iscriverà un credito verso la partecipante pari al 27,5%⁸⁰ (o percentuale differente in funzione di quanto stabilito tra le parti nel contatto di consolidato fiscale) degli interessi passivi trasferiti⁸¹.

Gli aspetti contabili connessi alla rilevazione delle imposte anticipate sulla temporanea indeducibilità degli interessi passivi sono trattati nel precedente paragrafo 7.

⁷⁶ Nuovo art. 87 comma 1 lettera a) TUIR.

⁷⁷ Nuovo art. 87 TUIR. Permane la tassazione al 16% fino a concorrenza delle svalutazioni della partecipazione -oggetto di cessione - dedotte nei precedenti esercizi.

⁷⁸ Nuovo art. 96 comma 7 TUIR come modificato dall'art. 1 comma 33 lettera i) Legge Finanziaria 2008

⁷⁹ Le condizioni per includere il reddito operativo lordo delle partecipate estere sono: (i) la partecipazione al capitale ed all'utile delle controllate estere rispetti le condizioni previste prescritte per l'accesso al consolidato nazionale di cui agli art. 117, comma 1 e 120 TUIR; (ii) vi sia identità di esercizio sociale con quello della controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalla legislazione locale (come previsto dall'art. 132, comma 2, lettera c, TUIR); (iii) sia attuata la revisione dei bilanci del soggetto controllante residente, delle società residenti per il tramite delle quali sono detenute le controllate estere oltre che delle stesse controllate estere (come previsto dall'art. 132, comma 2, lettera d, TUIR)

⁸⁰ 33% per le società petrolifere e del settore energetico. Non è ammessa l'iscrizione di un'attività fiscale al 33% nei confronti del consolidato, posto che le perdite fiscali (e, si ritiene, gli interessi) circolano al 27,5% e, per la robin hood tax, possono essere utilizzate per abbattere il 5,5% di addizionale solo dalla società che le ha prodotte (vedi circolare Assonime n. 50/2008).

⁸¹ Si ricorda che tale importo non può eccedere il risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione apportato dagli altri partecipanti al consolidato fiscale.

Si rammenta, inoltre, che OIC 25 e IAS 12 specificano i requisiti che regolano la rilevazione nel bilancio della società partecipante delle imposte differite in relazione alle riserve di utili di società controllate, filiali, società collegate e società sottoposte a controllo congiunto (*joint ventures*).

MAGGIO 2009

Superato

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."